



COMUNE DI STRAMBINELLO

Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 107 DEL 28/07/2025

SERVIZIO TECNICO

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LAVORI DI "RIFACIMENTO E COMPLETAMENTO RINGHIERA PARCO GIOCHI – PIAZZA IV REGGIMENTO ALPINI" - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PRICCO COSTRUZIONI METALLICHE DI SAN GIOVANNI CANAVESE (TO) - RDO MEPA 5511329 - CIG: B7C971AD46

Il Responsabile del **SERVIZIO TECNICO**, adotta la seguente determinazione :

Richiamati:

- il D.lgs. 18-8-2000 n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Premesso che con decreti sindacali è stata attribuita la responsabile dei servizi come segue:

- area Affari Generali n. 4 del 14.06.2024;
- area Tecnico-Vigilanza n. 4 del 14.06.2024;
- area Finanziaria n. 1 del 03.01.2025;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 16 dicembre 2024, di approvazione Bilancio di Previsione 2025-2057 e le successive deliberazioni di variazione;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 18 dicembre 2024, di approvazione del Piano esecutivo di gestione – PEG – 2025-2027 e le successive deliberazioni di variazione;
- Premesso che l'Amministrazione comunale a seguito dei lavori eseguiti in Piazza IV Reggimento Alpini, intende procedere con il completamento della recinzione già esistente presso il parco giochi.
L'intervento comporterà la fornitura e la successiva posa di pannelli in ferro simili agli esistenti con piantone in ferro tubolare da 76 mm di diametro, mancorrente in tubolare da 48 mm di diametro e pannellatura in tubolare da 33 mm con bacchette verticali in tondo da 12 mm;

- dato atto, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:
 - Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: manutenzione straordinaria parco giochi;
 - Importo del contratto: € 5.750,00;
 - Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
 - Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
 - Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;
- considerato che:
 - l'esecuzione dell'intervento deve svolgersi nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi edilizia di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 8 agosto 2022 adottato nell'ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione;
 - l'importo del presente affidamento (inferiore ad € 150.000,00) non comporta l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 37 del d.lgs. 36/2023;
- rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;
- appurato:
 - che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
 - l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
 - ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività

amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;
- il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;
- ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del d.lgs. 36/2023, che il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

- tenuto conto che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;
- verificato che l'affidamento di che trattasi è di importo superiore ad € 5.000, per cui questo Comune è tenuto a procedere mediante ricorso a Consip-Mepa e/o a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione e similari, ecc., ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge n.296/2006;
 - precisato che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- dato atto che, per quanto sopra si è proceduto con RDO Mepa n. 5511329 alla ditta PRICCO COSTRUZIONI METALLICHE son sede in Via Canton Marta nc. 5 – San Giovanni Canavese (TO) – P.I. 10203830012;
- vista pertanto l'offerta della ditta PRICCO COSTRUZIONI METALLICHE son sede in Via Canton Marta nc. 5 – San Giovanni Canavese (TO) – P.I. 10203830012 pari ad € 5.692,50 oltre i.v.a. di legge depositata agli atti comunali al n. 2251 di protocollo generale in data 28.07.2025 e ritenuto la stessa congrua, conveniente e che corrisponde alle esigenze desiderate, si ritiene opportuno incaricare tale ditta indicata per la realizzazione dei lavori di che trattasi alle condizioni economiche indicate nell'offerta stessa;
- verificato che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- considerato che:
 - il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;
 - l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;
- ritenuto di assumere idoneo impegno di spesa;

- attestato che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016;
- dato atto inoltre che:
 - la stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità ed alla regolarità contributiva;
 - sono state effettuate le verifiche previste dall'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito in L. 102/2009 e che, stante l'attuale situazione di cassa dell'Ente, i pagamenti conseguenti il presente impegno risultano compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, così come attestato dal Responsabile del Servizio Finanziario;
- Visto
 - lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
 - la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
 - il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
 - l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
 - l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
 - l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
 - l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;
- dato atto che il presente provvedimento è conforme agli indirizzi e criteri generali disposti in materia dagli organi politici;
- acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- acquisito il visto attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;
- atteso inoltre che, sul presente atto il Responsabile del Servizio Finanziario ha attestato, ai sensi dell'art. 9 comma 1, lett. a) punto 2) del D.L. n. 78/2009 e s.m.i, che il programma dei pagamenti conseguenti il presente impegno è compatibile con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica ed in particolare con le previsioni degli stanziamenti elaborati per il rispetto del patto di stabilità interno, considerando l'evoluzione della programmazione dei flussi di cassa della parte in conto capitale;

DETERMINA

per i motivi indicati in premessa che si intendono richiamati

1. di affidare l'incarico in appalto i lavori di "RIFACIMENTO E COMPLETAMENTO RINGHIERA PARCO GIOCHI – PIAZZA IV REGGIMENTO ALPINI" alla ditta PRICCO COSTRUZIONI METALLICHE son sede in Via Canton Marta nc. 5 – San Giovanni Canavese (TO) – P.I. 10203830012 verso un corrispettivo di € 5.692,50

oltre i.v.a. di legge pari ad € 1.252,35 per complessivi € 6.944,85 – giusto RDO MEPA n. 5511329;

2. in impegnare la somma di **€ 6.944,85** come meglio indicato e specificato nello specchietto riportato in calce al presente provvedimento;
3. di dare atto che la somma di cui al punto precedente è stata imputata ai sensi del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria di cui all'Allegato A2 del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
4. di dare atto, inoltre, che:
 - ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenze, in quanto l'intervento verrà effettuato al di fuori degli orari di utilizzo degli stessi, pertanto, il costo della sicurezza è pari a zero;
 - durante l'esecuzione di tutte le fasi lavorative dovranno essere rispettate le norme per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs n. 81/2008, come modificato dal D. Lgs n. 106/2009 ed i relativi oneri sono computati nel preventivo fornito dalla ditta invitata a presentare la propria migliore offerta;
5. di esonerare il Comune di Strambinello da ogni responsabilità per qualsiasi danno a persona o cosa nell'espletamento del servizio di che trattasi;
6. di riportare sulla fattura, oltre gli estremi del presente provvedimento, anche il presente codice CIG: B7C971AD46;
7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
8. di attribuire alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del d.lgs n. 267/2000;
9. di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) – Sezione di Torino, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;
10. di dare atto che la presente determina sarà pubblicata all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi e contemporaneamente depositata con le modalità stabilite dal regolamento di organizzazione e diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria così come stabilito dall' art.151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000;

CIG	Anno	Imp	Codice	Macroagg	Voce	Cap.	Art.	Importo €
B7C971AD46	2025	134	09022	202	9030	3396	99	6.944,85

Letto, confermato e sottoscritto

Il Responsabile del Servizio
f.to CORZETTO Marco Angelo

Visto favorevole di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento e/o la registrazione dell'entrata, rilasciato ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 179, comma 3, del D.lgs. 18-8-2000 n. 267 e s.m.i.

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Strambinello, 28/07/2025

Il Responsabile del Servizio
f.to Ramona BOERO

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio di questo comune in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

Strambinello, 28/07/2025

Il Responsabile della pubblicazione
f.to Ramona BOERO

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Strambinello, 28/07/2025

Il Responsabile del servizio
CORZETTO Marco Angelo